TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Umbria, Perugia, Sezione I, 15 aprile 2010, n. 240

In applicazione del principio del "favor voti", se l'elettore vota per una lista, ma indica preferenze per candidati appartenenti ad altra lista, sono nulle le preferenze ma valido il voto di lista.

Omissis
... in applicazione del favor voti, se l'elettore vota per una lista, ma indica preferenze per candidati appartenenti ad altra lista, vanno annullate le preferenze, ma va fatto salvo il voto di lista, che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903; Sez. V, 31 ottobre 2001, n. 5692).
Omissis